

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 27 gennaio 2020, n. 10 **Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 12.5MWe, costituito da 5 aerogeneratori, sito nel Comune di San Paolo Civitate, denominato "Parco Eolico – Coppa del Trota" e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale ubicate Comune di San Paolo Civitate consistenti nel collegamento in antenna a 150 kV su una futura Stazione elettrica (SE) dismissione della RTN a 150 kV da inserire in entra - esce alla linea 150kV "San Severo - Serra Capriola", denominata "SE San Paolo Civitate" mediante realizzazione di:**

- una nuova SE di trasformazione a 380/150 kV, da inserire in entra - esce alla linea 380 kV RTN "Rotella - San Severo";
- due nuovi elettrodotti a 150 kV di collegamento tra le future SE suddette.

(Opere di rete già autorizzate con D.D.n.15 del 13.03.2017).

Proponente: Sud Energy S.r.l. - Via Pellegrino Graziani, 1- cap 71100 Foggia.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE";
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili" e s.m.i.;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

La società istante Sud Energy S.r.l - Via Pellegrino Graziani, 1- cap 71100 Foggia, ha richiesto a questa Regione, in data 30.03.2007, acquisita al prot. 38/3763 di pari data, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di 30 MW nel Comune di San Paolo Civitate nonché delle infrastrutture di rete necessarie da realizzarsi nel comune di San Severo;

Con Determinazione Dirigenziale del Settore Autorizzazioni Ambientale n. 089/201 del 01/12/2016, sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la VIA (ai sensi del r.r. n. 11/2011), degli esiti delle conferenze di servizi svoltesi, nonché della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016 in esito all'istanza di remissione della Sezione Autorizzazioni Ambientali avente prot. n. 7611 del 16/11/2016 ai sensi dell'art. 14quater comma 3 della l. 241/1990 e s.m.i., è stato adottato il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di parco eolico nel Comune di S.Paolo Civitate (FG) in località "Coppa de Totra" di potenza iniziale di progetto pari a 37,5 Mw successivamente rimodulato a 5 aerogeneratori per una potenza di progetto pari a 12,5 Mw, con infrastrutture connesse nel Comune di San Severo (FG);

Con nota TE/P2018 - D002299 del 21/03/2018, Terna Retitalia SpA ha rilasciato nuova connessione da effettuare mediante collegamento in antenna a 150 kV su una futura Stazione elettrica (SE) di smistamento della RTN a 150 kV da inserire in entra - esce alla linea 150 kV "San Severo - Serra Capriola", denominata "SE San Paolo Civitate" previa realizzazione di una nuova SE di trasformazione a 380/150 kV, da inserire in entra - esce alla linea 380 kV RTN "Rotella - San Severo"; due nuovi elettrodotti a 150 kV di collegamento tra le future SE suddette.

Con nota acquisita al prot. 159/1576 del 16/04/2018, la Società istante ha depositato, per quanto riguarda le sole opere di connessione, nuova STMG fornita da Terna SpA, Codice Pratica: 201500004, ricadenti ora nel Comune di San Paolo Civitate, in variante rispetto alle iniziali opere di connessione ricadenti nel Comune di San Severo.

Con nota acquisita al prot. 159/2812 del 25/06/2018, la Società istante, ha depositato sul portale telematico www.sistema.puglia.it la documentazione progettuale della nuova connessione di rete, rendendo la proposta progettuale esaminabile dagli Enti interessati al procedimento.

Con nota acquisita al prot. 159/3608 del 01/08/2018, la Società istante, ha attivato la procedura prevista dal co 9. Art. 6 del DLgs 152/2006, per cui, per quanto attiene *“... le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti [...] il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente [...] una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. ...”*.

Con nota prot. 159/3701 del 02/08/2018 la Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali ha formalmente comunicato agli Enti interessati ed all'Istante l'avvio del procedimento, e contestualmente ha convocato per il giorno 20/09/2018, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, la riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Con nota prot. n° 159/5288 del 28/09/2018, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali trasmetteva agli Enti interessati al procedimento copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 02/08/2018, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione.

Con riferimento all'endoprocedimento di acquisizione del titolo ambientale prescritto si ritiene doveroso dover esplicitare, nonché precisare, quanto segue:

Con Determinazione Dirigenziale del Settore Autorizzazioni Ambientale n. 089/201 del 01/12/2016, sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la VIA (ai sensi del r.r. n. 11/2011), degli esiti delle conferenze di servizi svoltesi, nonché della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016 in esito all'istanza di remissione della Sezione Autorizzazioni Ambientali avente prot. n. 7611 del 16/11/2016 ai sensi dell'art. 14quater comma 3 della l. 241/1990 e smi, è stato adottato il provvedimento di Valutazione Di Impatto Ambientale per la realizzazione di parco eolico nel Comune di S.Paolo Civitate (FG) in località "Coppa de Totra" di potenza iniziale di progetto pari a 37,5 Mw successivamente rimodulato a 5 aerogeneratori per una potenza di progetto pari a 12,5 Mw, con infrastrutture connesse nel Comune di San Severo (FG).

Il comma 3 "Coordinamento dei pareri ambientali nell'ambito della VIA" della D.G.R. 23 ottobre 2012, n. 2122 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale" prevede che Il procedimento di valutazione d'impatto Ambientale è inclusivo dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale interessati, ovvero delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, secondo la disposizione del sesto comma dell'art. 26 del D. Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Attesa la molteplicità dei pareri, assensi, nulla-osta che confluiscono nel procedimento unico disciplinato dalla DGR n.3029/2010, detta D.G.R. 2122/2012 ha ritenuto opportuno individuare modalità di attuazione del principio di cui all'art. 26 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che assegna al provvedimento di valutazione d'impatto ambientale una funzione di coordinamento di tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto in materia ambientale.

Con nota acquisita al prot. 159/3608 del 01/08/2018, la Società istante, ha attivato la procedura prevista dal co 9. Art. 6 del DLgs 152/2006, per cui, per quanto attiene *“... le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti [...] il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente [...] una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. ...”*;

Con **Determinazione Dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientale** n.089/169 del 19/09/2018, si è attestato, “...*ai sensi del disposto recato dall’art. 6 co. 9 del d.lgs. n.152/2006 e ss. mm. ii., la non sostanzialità della modifica proposta in riferimento all’esito favorevole di VIA già conseguito con la D.D. n. 201/2016 in narrativa esplicitata; di ritenere, per l’effetto, non necessaria l’attivazione da parte della società proponente di alcuna procedura prevista dalla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;...*”;

Il co. 1 Art.7 della L.R. 25 del 24/09/2012 “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” regola che le procedure legate alle “Modifiche sostanziali e varianti progettuali” agli impianti di produzione di energia da FER vengano autorizzate ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 e siano soggette ad AU regionale;

Il co. 2 Art.7 della L.R. 25 del 24/09/2012 “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” prevede che “*Al procedimento per il rilascio dell’AU, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, si applicano gli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990. In sede di conferenza di servizi vengono valutate le modifiche proposte e restano comunque fermi, per quanto attiene agli aspetti non interessati da variazioni, i pareri espressi nell’ambito dell’originario procedimento autorizzativo. Ove le modifiche richieste possano produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente, trova applicazione l’articolo 20 del d.lgs. 152/2006.*”

Per quanto sopra esposto la D.D n.89/169 del 19/09/2018 attesta “...*la non sostanzialità della modifica proposta in riferimento all’esito favorevole di VIA già conseguito con la D.D. n. 201/2016 ...*” e quindi che risulta “...*non necessaria l’attivazione da parte della società proponente di alcuna procedura prevista dalla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;...*”, mentre si rende necessario autorizzate ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 detta modifica, ricadendo nell’ambito di applicazione dei co. 1,2,3 art.7 della L.R. 25 del 24/09/2012; pertanto l’Autorità Procedente ha proceduto ad acquisire i pareri degli Enti, già assorbiti nel modulo procedimentale del rilascio del titolo ambientale, per la sola parte in modifica.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- la Regione Puglia con **Determinazione Dirigenziale del Settore Autorizzazioni Ambientale** n. 089/201 del 01/12/2016 ha acquisito la deliberazione assunta nella seduta del 24 novembre 2016 del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio, in cui si deliberava di “*consentire la prosecuzione del procedimento, volto alla realizzazione di un parco eolico rimodulato a cinque aerogeneratori, contrassegnati dai numeri T11, T12, T13, T14, T15, per una potenza pari a 12,5 MW, nel comune di S. Paoli Civitate (FG), in località “Coppa de Trota”, con infrastrutture connesse nel comune di San Severo (FG)*”. Di cui si riporta tabella riepilogativa:

AEROGENERATORE N.	Sistema WGS84 – UTM 33N	
	EST	OVEST
T11	523524	4624498
T12	523866	4624445
T13	524262	4624494
T14	524672	4624635
T15	525005	4624821

la stessa determinazione riporta che:*Le prescrizioni rese dagli enti intervenuti nel corso del procedimento ed evincibili dal verbale della riunione di coordinamento del 19 settembre 2016 (in atti), tenutasi presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono le seguenti:*

parere AdB 0005243 del 21/04/2016:

1. gli attraversamenti del reticolo idrografico da parte dei cavidotti mediante tecnica TOC siano realizzati senza compromettere la stabilità delle opere sovrastanti e in modo da non ostacolare eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio;

2. per le intersezioni 12 e 16 la quota di posa del cavidotto rispetto al fondo degli alvei interessati sia valutata prevedendo un franco altimetrico di almeno 1 m oltre la massima escavazione, determinata sulla base di opportuni studi idraulici, della piena duecentennale degli impluvi coinvolti; inoltre i punti di inizio/fine perforazione siano ubicati esternamente alle aree AP (solo quello in sinistra idraulica, per l'intersezione 12);
3. i punti di inizio/fine perforazione relativi alle intersezioni di seguito elencate siano realizzati in modo da non risentire degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno duecentennale 1 (solo quello in destra idraulica), 8 (sinistra idraulica), 12 (destra idraulica), 14, 15, 18, 20;
4. per i tratti di cavidotto ricadenti nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 10 delle N.T.A, la posa venga effettuata con modalità tali che i cavidotti stessi non risentano degli effetti erosivi di piene conseguenti a eventi meteorici con tempo di ritorno duecentennale; al termine dei lavori si ripristini l'iniziale altimetria dei luoghi;
5. per le n. 2 ulteriori intersezioni del cavidotto con il reticolo idrografico (la prima ubicata a circa 850 m a sud dell'interferenza 4, la seconda ubicata a circa 950 m a nord dell'interferenza 23) si adotti la stessa soluzione tecnica prevista per le intersezioni esistenti, tenendo conto delle prescrizioni di cui sopra (ove pertinenti);
6. la verifica della sussistenza delle condizioni di stabilità dei versanti (e degli eventuali fronti di scavo) venga estesa a tutti gli interventi ricadenti in area PG1;
7. la trincea per la posa del cavidotto nelle aree PG1 sia realizzata in modo da non pregiudicare la stabilità nei versanti coinvolti e garantendo la stabilità dei fronti di scavo.

In relazione alle prescrizioni innanzi riportate, il Responsabile del Procedimento Autorizzativo dovrà prevedere nel provvedimento finale l'obbligo del Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa all'Autorità di bacino ed al Comune competente per territorio.

parere Comune di Apricena (UTC): Prot. 7669 Rif. Prot. 5603/2016:

con riferimento al Torrente Candelaro, Bene Paesaggistico individuato nel PPTR, si raccomandano modalità di esecuzione condotte nel rispetto delle formazioni arbustive e dei corridoi ecologici.

Comitato VIA del 22/3/2016:

durante la realizzazione delle opere in progetto dovranno essere rispettate le condizioni di sicurezza previste sia dal codice della strada, sia dalla normativa urbanistica e tecnica vigente.

- nota prot. n. 75/9446 del 08/08/2018 REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPORURALE ED AMBIENTALE - **Sezione Risorse Idriche precisa che** *"...la rimodulazione della previsione di connessione rispetto alla precedente, poiché sarà realizzata nella stessa area comunale notoriamente priva di vincoli rispetto al PTA, determina che non sussiste alcuna variazione di contenuto rispetto ai pareri già emessi..."* da questa Sezione scrivente, che, ad ogni buon fine sono la nota prot. n. 75/00318 del 20/01/2015, rilasciata nell'ambito del provvedimento ambientale, e la nota prot. n. 75/4861 del 17/04/2018 in cui si precisa che *"...il parere di che trattasi è stato già emesso nell'ambito della procedura di VIA Regionale ed in quella Ministeriale, inviato agli Enti interessati, ed alla Ditta proponente Società Sud Energy S.r.l., con note prot. n.318 del 20/01/2015 e successivo prot. n.5297 del 27/09/2016 su progetto recante la stessa denominazione e successivamente stessa rimodulazione, riferito al medesimo impianto. Pertanto nel ribadire che le aree interessate dal progetto **non rientrano in zone vincolate dal Piano di Tutela delle Acque**, si conferma il contenuto dei precedenti pareri, n.318 del 20/01/2015 e successivo prot. n.5297 del 27/09/2016, della Sezione scrivente..."* pertanto viene raccomandato *"... con riferimento ad eventuali interferenze con corsi di acqua, di adottare, nell'esecuzione dei lavori, modalità di intervento tali da evitare ripercussioni negative sulla qualità delle acque..."* inoltre *"...con riferimento alle Stazioni Elettriche, che l'eventuale realizzazione di*

impianti per il trattamento di reflui civili e di acque meteoriche, dovranno essere realizzati nel rispetto dei relativi regolamenti Regionali n.26/2011 (reflui civili) e n.26/2013 (acque meteoriche)...”;

- nota prot. n. 12203 del 27/08/2018 il Ministero dell'Interno **Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia** comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati a controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino la competenza istituzionale del C.N.V.V.F. nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3) poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Per il collegamento aereo da 150 KV si dovrà seguire la procedura di approvazione del progetto da parte di questo Comando di cui alla Lettera Circolare M.I. n. 7075 del 27/4/2010. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.
- nota prot. n. MARSUD0030262 del 31/08/2018 **Marina Militare COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO - Ufficio Infrastrutture e Demanio - SEZIONE DEMANIO** comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse. Ritiene opportuno, tuttavia, rammentare la normativa afferente la segnalazione ottico-luminosa delle realizzande strutture, al fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate dai competenti Uffici, sia militari che civili.
- nota prot. n. 38802 del 11/09/2018 **l'Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea- Ufficio Territorio e Patrimonio - Sezione Servitù e Limitazioni** esprime il parere favorevole, precisando che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n° 146/394/4422 del 09.08.2000 rammentando che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di almeno 30 gg rispetto all'inizio dei lavori;
- nota prot. n.180/64441 del 14/09/2018 **la Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ed Ambientale - Sezione Coordinamento Dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Di Foggia** comunica che il sito di che trattasi, posto in agro dei Comuni di San Paolo Civitate e San Severo *“... non ricadono in zona sottoposta al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/15. Pertanto, questa Sezione Foreste non deve adottare alcun provvedimento di competenza. L'eventuale taglio di piante, ove presenti anche singole, dovrà essere autorizzato da questa Sezione Foreste nel rispetto del R.R. 13/10/17 n°19. ...”;*
- nota prot. n. 7809 del 17/09/2018 il Ministero dei Beni Culturali e della Attività Culturali e del Turismo - **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta- Andria-Trani e Foggia - FOGGIA** *“...Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016 in esito all'istanza di remissione della Sezione Autorizzazioni Ambientali avente prot.n. 761 1 del 16.11.2016 ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della legge n.241/1990 e s.m.i.; Vista la Determinazione Dirigenziale n. 201 del 01.12.2016 con cui la Regione Puglia - Settore Autorizzazioni Ambientali ha rilasciato provvedimento di V.I.A. favorevole per la realizzazione del parco eolico nel comune di San Paolo di Civitate in località “Coppa de Totra” rimodulato a 5 aerogeneratori per una potenza di progetto pari a 12,5 MW con infrastrutture connesse nel*

*Comune di San Severo (FG); Considerato che la soc. SUD ENERGY srl ha presentato una modifica progettuale relativa alle sole opere di connessione ricadenti ora nel comune di San Paolo Civitate, in variante rispetto alle iniziali opere di connessione ricadenti nel comune di San Severo e che tale modifica progettuale richiede un aggiornamento della D.D. del Sezione Autorizzazioni Ambientali; tenuto conto che la modifica progettuale in esame propone nuove opere di rete in diminutio (2,8 km circa a fronte degli iniziali 28 km) da collegare ad una futura stazione elettrica di smistamento della RTN a 150 kV denominata "SE San Paolo Civitate"; tenuto conto dello stato dei luoghi e che l'intervento non determina trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali in quanto verrà realizzato su strade esistenti con ripristino dei luoghi; e considerata la vicinanza dell'intervento all'area tutelata di Tiati – Teanum Apulum - Civitate caratterizzata dalla presenza nell'area circostante l'abitato di molteplici evidenze archeologiche che comprendono periodi neolitico, dauno, romano e paleocristiano; per tutto quanto sopra espresso, questa Soprintendenza **esprime parere favorevole** al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica per l'intervento in oggetto, con l'osservanza della seguente prescrizione:*

- *tutti i lavori di scavo relativi all'intera realizzazione del parco eolico, comprensiva di messa in posa di aerogeneratori e cavidotti, siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa. Si fa presente inoltre che, qualora durante i lavori in argomento dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, il Soggetto responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.*
- *La Direzione Lavori è tenuta a comunicare preventivamente e per iscritto alla Scrivente la data di inizio dei lavori, allo scopo di consentire a questa Soprintendenza di fornire, in corso d'opera, le indicazioni necessari e per una corretta esecuzione dell'intervento.*
- *Al termine dei lavori dovrà essere predisposta a cura della D.L. una relazione finale tecnico-scientifica corredata da documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo i lavori.*
- *Si rappresenta, inoltre, che nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formativi e professionali. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati. ...".*

- nota prot. n. 148/1507 del 19/09/2018 la Regione Puglia - DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO - **Sezione Infrastrutture per la Mobilità** conferma quanto già espresso nella nota 22/02/2018 prot. n. 148/372 precisa che l'impianto in oggetto:

- non interferisce con le previsioni contenute nella Tavola della Mobilità Ciclistica del Piano Attuativo 2015-2019;
- non intercetta interventi contenuti nella Tavola Trasporto Ferroviario del P.A. 2015-2019;
- non interferisce con quanto riportato nella Tavola del Trasporto Stradale;

Pertanto Alla luce di quanto fin qui specificato ed incoerenza con l'orientamento regionale in materia di sostenibilità ed intermodalità dei trasporti, confluito nel Piano Attuativo 2015-2019, si suggerisce di focalizzare, a parere di questa Sezione, l'attenzione su:

- l'accessibilità in sicurezza dei tratti di strada realizzati ex novo, di connessione tra la viabilità esistente e le piazzole degli aerogeneratori, essendo percorse, durante la fase di cantiere, di esercizio e di manutenzione, da mezzi di trasporto speciale;
- la messa in sicurezza delle strade SS 16e SP 36 ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione dell'incidentalità e di programmazione degli interventi, in conformità a quanto riportato nella Circolare ministeriale 8 giugno 2001 n. 3699, Linee Guida per le analisi di sicurezza delle strade.

- nota prot. n. 090/12389 del 24/09/2018 la Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ed Ambientale - **Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche- SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE** comunica che "... esaminato il progetto registrato sul portale Sistema Puglia, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio. ...";

- nota prot. n. 0160195 del 27/09/2018 il **Ministero dello Sviluppo Economico - DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI - Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise – III Settore** concede “...Nulla Osta alla Costruzione dell’elettrodotto interrato...” MT per la connessione alla rete elettrica nazionale di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale di 12500 KW ubicato in Loc.tà Mass. Scazzetta Comune di San Paolo Civitate (FG) “...realizzato dalla Società Sud Energy S.r.l.come da documentazione progettuale presentata. Si precisa che l’allegato nulla osta deve intendersi solo per la parte di elettrodotto non soggetto all’art. 95 comma2/bis per la quale invece il NullaOsta è sostituito da un’attestazione di conformità del gestore. Si informa altresì che l’allegato Nulla Osta consente l’esercizio, ovvero, l’allaccio delle opere...” su citate alla Rete Elettrica Nazionale. L’Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società Sud EnergyS.r.l., ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme. La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell’elettrodotto è rilasciato esclusivamente a favore della società Sud Energy S.r.l., eventuali passaggi della titolarità dell’impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati all’Ispettorato, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 98 del D.lgs 259/03.
- nota prot. n. 11399 del 12/10/2018 dell’**Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Sede Puglia** rimette il proprio parere definitivo in ordine alla variazione della soluzione di connessione delle sole opere di rete prendendo atto che la modifica progettuale “...prevede la realizzazione di un nuovo cavidotto esterno di connessione alla RTN collegato alla costruenda SE della società Terna Rete Italia S.p.a. ubicata nel comune San Paolo di Civitate, distante circa 3 km dall’area di pertinenza dell’impianto. Rispetto al precedente soluzione tecnica del tracciato del cavidotto esterno di connessione alla RTN avente una lunghezza totale di 24 km; oggetto del parere di cui alla nota dell’ex Autorità di Bacino prot. n. 121.46 del 02.09.2015, la nuova soluzione progettuale riduce la lunghezza del cavidotto a circa 3 km, secondo un percorso posto principalmente su strade pubbliche, e solo in parte in proprietà private, interrato e posizionato prevalentemente, secondo le caratteristiche dimensionali della strada, all’interno della banchina stradale; e solo dove necessario lungo la carreggiata. Inoltre a causa della presenza di attraversamenti di interferenze (canali, sottoservizi, strade), alcuni attraversamenti saranno effettuati mediante tecnologia a sonda TOC. (cfr., “Relazione tecnica connessione”)...”. Pertanto questa Autorità di Bacino “...rileva che il nuovo cavidotto interrato ricade, in parte, in aree classificate a “Media e moderata pericolosità geomorfologica” (PG1) ai sensi dell’art. 15 delle richiamate NTA del PAI, nonché interseca o è prossimo al “reticolo idrografico” (insieme dei corsi d’acqua comunque denominati), riportato sulla cartografia ufficiale dell’Istituto Geografico Militare (IGM) in scala 1:25.000, e le cui aree di pertinenza (entro la distanza di 150 metri a destra e a sinistra dei citati corsi d’acqua) sono disciplinate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI...” e “...Tutto ciò premesso, in relazione agli aspetti di compatibilità geomorfologica rispetto al PAI delle opere in progetto, oggetto della procedura di variazione delle opere di rete, si prende atto oltre sì di quanto riportato e nel dettaglio descritto nella “Relazione geologica, geotecnica e sismica”[...], allegata agli atti progettuali...”, inoltre “...In relazione altresì agli aspetti di compatibilità idraulica rispetto al PAI delle opere in progetto, si prende atto altresì di quanto riportato nell’elaborato “Studio degli Attraversamenti”, [...] (cod. doc.: SPCJNT REL 007 04) e allegato agli atti progettuali acquisiti e valutati, nel quale sono stati forniti i particolari costruttivi dei tratti di attraversamento dei corsi d’acqua presenti nel tracciato del nuovo cavidotto, edal quale risulta che gli stessi saranno eseguiti mediante la tecnologia a sonda TOC, con sottopasso dei predetti corsi d’acqua ad una profondità pari a 3 metri sotto la quota di fondo dell’alveo dei corsi d’acqua e/o canali interessati, prevedendo i punti di ingresso ed uscita dello stesso cavidotto a distanze rispettivamente di 50 metri (sezione A-A) e 150 metri (sezione B-B)...”. **Quindi** “...Alla luce della intera documentazione progettuale ed in considerazione di tutto quanto innanzi rappresentato, questa Autorità di Bacino esprime parere di compatibilità del progetto in oggetto, relativamente alla variazione della soluzione di connessione delle sole opere di rete, dall’iniziale ubicazione nel Comune di San Severo all’attuale nel Comune di San Paolo Civitate, rispetto al Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), con le seguenti avvertenze di carattere generale:
- 1) le attività e gli interventi siano comunque tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; inoltre,

sia dotti idonei accorgimenti atti a proteggere il cavidotto sotterraneo, sia in fase di cantiere che di esercizio, dai potenziali fenomeni erosivi causati da possibili eventi alluvionali;

- 2) le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità geomorfologica presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione geomorfologica finalizzati alla mitigazione del rischio;*
- 3) nell'ipotesi che siano rilevati, nei corso della realizzazione degli interventi in oggetto, movimenti di versante di entità tale che possano far presagire possibili dissesti o cedimenti alle opere di progetto, dovrà essere immediatamente adottata da parte del Soggetto esecutore dei lavori ogni opportuna azione e/o intervento dimessa in sicurezza delle opere e delle aree di pertinenza, al fine di impedire qualunque danno o disservizio. Il Soggetto esecutore dovrà assumere la piena responsabilità per quanto riguarda gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione ed esercizio delle opere di cui trattasi, sollevando la scrivente Autorità di Bacino da qualsiasi responsabilità in merito a danni e/o disservizi che dovessero accidentalmente verificarsi in fase di cantiere e/o in fase di esercizio degli impianti e da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati*
- 4) si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;*
- 5) gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli scavi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;*
- 6) il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia..."*

Sono fatte salve infine tutte le ulteriori indicazioni e prescrizioni formulate nei precedenti pareri dell'ex Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 16640 del 19.12.2014, prot n. 12146 del 02.09.2015 e prot. n. 5243 del 21.04.2016, sulle opere del parco eolico di progetto, non oggetto della variante di cui alla conferenza in oggetto.

- nota prot. n. 0027346 del 12/10/2018 la Società **TERNA S.p.A.** in riferimento al Codice Pratica: 201500004 afferente alla soluzione tecnica minima generale (STMG) elaborata per l'impianto in parola, in cui si prevede che la centrale venga collegata in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN, da inserire in entrata - esce alla linea 150 kV "San Severo - Serracapriola" previa realizzazione di una nuova SE di Trasformazione a 380/150 kV, da inserire in entrata - esce alla linea 380 kV RTN "Rotelle - San Severo" e di due nuovi elettrodotti a 150 kV di collegamento tra le future SE suddette, nonché in riferimento alla documentazione progettuale inviata dalla Sud Energy srl in data 02.08.2018 (prot. TERNA/A20180006500), integrata in data 04.09.2018 (prot. TERNA/A20180011977), in data 24.09.2018 (ns. prot TERNA/A20180016520), e in data 02.10.2018 (prot TERNA/A20180018755), e all'accordo di condivisione dello stallo, comunica che "... La documentazione progettuale relativa agli impianti di rete per la connessione, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati in ns. possesso, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e la risoluzione a Vostro carico di eventuali interferenze. Relativamente alle Opere di Utente, fermo restando che la corretta progettazione e realizzazione delle stesse rimane nella Vs. esclusiva responsabilità, il presente benestare si riferisce esclusivamente alla correttezza dell'interfaccia con le Opere di Rete...".Fanno parte integrante del presente parere di rispondenza gli elaborati elencati nel detto parere.
- nota prot. 0018071 del 14/11/2018 il **COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA"**, visti i pareri favorevoli del 15° Reparto Infrastrutture di Bari e del Comando Forze Operative Sud di Napoli, tenuto conto che l'impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro, ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il **PARERE FAVOREVOLE** per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81 /2008 ed alla L. 1 ottobre 2012 , n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza

di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza;

- nota prot. n. 00400 del 08/01/2019 il **Consorzio Per La Bonifica Della Capitanata -FOGGIA** premette che, nell'ambito del proprio territorio di competenza, effettua la manutenzione della rete idrografica regionale e gestisce gli impianti di irrigazione dei comprensori irrigui Fortore e Sinistra Ofanto ed altre opere minori. Riguardo alla rete idrografica regionale si precisa che a questo Consorzio compete di esprimere solamente un parere in ordine alla compatibilità fra le opere proposte e l'esercizio delle attività di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, mentre l'autorizzazione alla esecuzione delle opere eventualmente interferenti con la rete idrografica è rilasciata dalla Struttura Tecnica Periferica Regionale, ai sensi del R.D. 25.07.1904 n°523. Per quanto attiene invece le interferenze con la rete di distribuzione irriguo e con gli acquedotti rurali è nelle competenze esclusive di questo Ente rilasciare l'autorizzazione o alla esecuzione dei relativi lavori. Dall'esame della documentazione fornita sono emerse interferenze degli interventi in progetto, limitatamente al cavidotto esterno di connessione con la sottostazione elettrica, con la rete idrografica regionale e con la rete di adduzione e di distribuzione del comprensorio irriguo del Nord Fortore, distretti 9 e 10/ A-B-C-D.

a) Rete Idrografica

Il cavidotto esterno di connessione interseca lungo il suo tracciato l'alveo del canale Marana della Defensola e di un suo affluente. Dall'Elaborato "Grafico 6.01 - Interferenze cavidotto" si rileva che entrambi gli alvei saranno attraversati installando il cavidotto per mezzo della tecnica della trivellazione orizzontale controllata ad una profondità, rispetto al fondo, di mt.3.00; tale tecnica non arreca inibizioni o pregiudizi all'attività di manutenzione espletata da questo Ente che pertanto esprime parere favorevole in linea tecnica sulle modalità di attraversamento purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- i punti di immersione e di riemersione della perforazione devono essere collocati a distanza non inferiore a mt. 10.00 dai cigli attuali degli alvei e contemporaneamente dai limiti della proprietà demaniale;
- la presenza del cavidotto nel sottosuolo deve essere segnalata con paline di altezza fuori terra pari a mt. 2.00 solidali o idonei blocchi di ancoraggio, lapidei o in cls;
- deve essere acquisita l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori da parte della Struttura Tecnica Periferica Regionale ai sensi del R.D. 25.07.1904 n°523 ottemperando alle prescrizioni che dallo stesso potranno essere imposte;
- deve essere acquisito il parere di conformità al PAI presso l'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale;
- prima dell'inizio dei lavori deve essere formalizzata l'istanza di autorizzazione per l'uso del suolo demaniale interessato dagli attraversamenti ai sensi del R.R. 1 agosto 2013 n°17 pubblicato sul BURP n°109 - Suppl. del 07.08.2013 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia".

b) Rete Irrigua

Il cavidotto esterno di connessione interseca lungo il suo tracciato numerose condotte irrigue appartenenti alla rete di adduzione e di distribuzione del Comprensorio Irriguo del Fortore; alcune di esse sono interessate anche dalla viabilità interna per l'accesso ai singoli aerogeneratori. Risultano interessati dal cavidotto l'adduttore alla vasca B1 (<P 600), lo scarico della vasca B1, l'adduttore alla vasca B2 (φ 500), il ripartitore B1 (φ 1100), il sifone di Apricena (φ 2100) e numerose condotte della rete di distribuzione. A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscano il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1.50 per condotte fino a φ275 mm., mt. 2.50 per condotte da φ 300 o φ 500 mm. e mt. 4.50 per condotte da φ 600 a φ 1200 mm.) e di quella di rispetto

su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a ϕ 275 mm., a mt. 4.25 ($2.50/2 + 3.00$) per condotte da ϕ 300 a ϕ 500 mm. e mt. 5.25 [$4.50/2 + 3.00$] per condotte da ϕ 600 a ϕ 1200mm. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale. Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 ($1.50/2 + 3.00$) per condotte fino a ϕ 275 mm., a mt. 4.25($2.50/2 + 3.00$) per condotte da ϕ 300 a ϕ 500 mm. e mt. 5.25 ($4.50/2 + 3.00$) per condotte da ϕ 600a ϕ 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata il cavidotto elettrico deve essere posato ad una distanza non inferiore a mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale (distanza valida anche per qualsiasi altro manufatto).

Intersezioni

- 1) il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a ϕ 275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da ϕ 300 a ϕ 500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da ϕ 600 a ϕ 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a Cb 1200 mm. La lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;
- 2) La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);
- 3) La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sito da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili;
- 4) Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;
- 5) La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed avente un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;
- 6) Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;
- 7) L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm. è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sondate le guidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);
- 8) La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm.(auspicabile).

Intersezioni strade di servizio

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante o poliuretano, di adeguato spessore, avente diametro interno

maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;

- 2) La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sito;
- 3) Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.

Pertanto dall'esame dell'elaborato "SPC-CBC-PLN-OO1_Risoluzione delle interferenze con le opere del CBC" si rileva che le modalità di superamento delle interferenze con le condotte irrigue adottate dal progettista sono conformi alle prescrizioni innanzi elencate, salvo per aspetti di dettaglio da approfondire in sede di esecuzione, pertanto questo Ente esprime parere favorevole in linea tecnica sulle modalità di attraversamento delle condotte purché venga rispettata la seguente condizione: prima dell'inizio dei lavori deve essere formalizzata l'istanza di autorizzazione per l'uso del suolo demaniale interessato dagli attraversamenti ai sensi del R. R. 1 agosto 2013 n°17 pubblicato sul BURP n°109 - Suppl. del 07.08.2013 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia".

- Nota prot.n.73151 del 14.10.2019 **Arpa Puglia** – a valle di una serie di considerazioni il proprio parere di competenza *"...ha carattere di contributo valutativo per gli aspetti di competenza nel procedimento in oggetto e deve ritenersi rilasciato quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di Codesta Autorità Competente per quanto attiene al rilascio dell'autorizzazione in questione. ..."*; la Scrivente Sezione nel merito di tale parere rileva che le considerazioni di natura ambientale ivi riportate sono state già discusse ed acquisite nella nota prot. 089/007611 del 16/06/2016 del Servizio Via e Vinca, nonché acquisite dall'Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nota prot. DICA0020087 P-4.8.2.8 del 29/09/2016. Inoltre eventuali misure di compensazione, oltre a dover essere determinate dalle autorità competenti in sede di riunione di conferenza di servizi, sono solo «eventuali» secondo l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239 del 2004.
- nota prot.n.220 del 26.07.2019 **l'Enac** comunica che con nota ENAC 79123-04.07.2019 è stata convocata una riunione presso lo Scrivente al termine della quale si sono recepite le determinazioni dell'A.M. riguardanti la cancellazione della quota limite superiore di sorvolo condizionante le attività di volo VFR dell'area di installazione degli aerogeneratori in parola ed operate a mezzo notam. Posto quanto sopra si esprime parere favorevole alle installazioni proposte. Codesta Direzione territoriale, per quanto di competenza, potrà pertanto concludere l'iter istruttorio formalizzando alla ditta le prescrizioni di carattere informativo espresse da Enav con nota prot.46474 del 25.03.2019 che riguardano, tra l'altro, l'esigenza di comunicare la data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa ICAO per il successivo aggiornamento della documentazione aeronautica.
- Nota prot.n.9737 del 31.10.2019 **la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo E Usi Civici** - Con riferimento alla richiesta di attestazione in oggetto, acquisita al prot.n.9458 del 23.10.2019, con la quale in merito al procedimento di Autorizzazione unica in oggetto specificato, si chiede nuova attestazione a seguito della D.G.R. n.1791 del 7.10.2019 pubblicata sul BURP n.121 del 22.10.2019. Al riguardo, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di San Paolo Civitate (FG) di cui alla Legge n.1766/1927, si attesta che non risultano gravati da Uso civico i terreni attualmente individuati catastalmente al FG n.10 p.lle 337-442-338-339-127 e Fg.12 p.lle 366-2-66-157-238-120-4-223-292-114.. Altresì attesta che dal Supplemento di Istruttoria ed Operazioni

tecniche “*Il Faugno - nelle risultanze del consulente di ufficio Prof. Ing. Aristotile Nucera nella causa istituita d’ufficio del 30.06.1955 e dalla “Relazione tecnico-estimativa utile alla operazione di verifica dei possessi illegittimi effettuati sul locale demaniale denominato Faugno” del Perito Sonnessa del 20/12/1984 ed in particolare dalla allegata planimetria “Faugno - Trentino – tav.2 Pianta Quotizzazione – scala 1:2000, nonché nell’allegato “Stato degli occupatori”, tenuto conto dell’avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell’inventario dei beni civici del Comune di San Paolo Civitate e dell’invio dello stesso agli ordini notarili, ai sensi dell’art.5 della L.R.n.7/1998, risultano quali Terre occupate gravate da uso civico e proposte per la legittimazione, quelle di cui all’elenco allegato. I terreni di cui allo stesso elenco sono legittimati ex art.54 della L.R.14/2004 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “*le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi sono delegate ai Comuni di competenza*”.*

Con riferimento a tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati necessari alla conclusione positiva del procedimento, si rappresenta che:

- nota del 26.10.2019 la Società **Sud Energy s.r.l.** ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche – **Sezione UNMIG** di Napoli, la dichiarazione di non interferenza delle opere in progetto con le opere minerarie, come da nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell’11.06.2012, prot. n. 11626; tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Con riferimento alla conclusione positiva del procedimento, subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, relativa alla realizzazione dell’impianto eolico in oggetto, si rappresenta che è pervenuto alcun parere/nulla osta da parte degli Enti di seguito elencati, ancorché convocati nell’ambito del modulo procedimentale di Conferenza dei Servizi:

- **Acquedotto Pugliese SPA;**
- **ASL;**
- **SNAM;**
- **U.S.T.I.F.**

Sul punto giova rilevare che nelle note di convocazione della Conferenza dei Servizi vi era espresso riferimento ad ogni Amministrazione/Ente convocata che:

- ai sensi dell’art.14ter comma 7 Legge n.241/90 e s.m.i., “*...All’esito dell’ultima riunione, [...]l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza....”*

Con riferimento alla procedura di opposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- la Regione Puglia - DIPARTIMENTO Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione - **SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO** - SERVIZIO Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, con nota prot. 108/19811 del 11/09/2018, comunica che “*... dall’esame della nota pec*

integrativa trasmessa dalla Società in indirizzo in data 10-09-2018 prot. 19740 ed inviata alla Regione Puglia - Ufficio Energia, dalla quale risulta che è stata stralciata la particella 20 del Foglio di mappa 12 del comune di San Paolo Civitate di proprietà regionale, questo Servizio comunica che non deve rilasciare alcun parere e/o Nulla Osta relativo all'impianto di che trattasi, in quanto la linea elettrica e la strada di accesso alla SE lato utente, non coinvolgono particelle catastali demaniali regionali. Qualora codesta Società intenda modificare il percorso dell'impianto e quindi percorrere terreni demaniali, deve presentare nuova progettazione indicante i lavori da effettuarsi e la relativa occupazione. ...";

- la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche E Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - **GESTIONE 00.PP. - Ufficio per le Espropriazioni** con nota prot. 64/8868 del 29/05/2019, *"...letto l'AD. N. 16 del 31.03.2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie, Personale e Organizzazione, in merito alla attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante ex DPR n. 327/01 e L.R. n. 3/2005; ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera..";*
- la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI**, con nota prot. 159/5948 del 29/10/2018, comunicava, Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. m m. ii., dell'art. 10 L. R. 22.02.2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, al **Comune di San Paolo Civitate** ed alla Società **SUD ENERGY Srl**, avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
- con nota acquisita al prot. 159/6186 del 15/11/2018 la Società **SUD ENERGY Srl**, trasmetteva copia dell'Avviso di esproprio pubblicato sui quotidiani " Avvenire – "Quotidiano di Foggia" entrambi in data 13 Novembre 2018;
- presso il Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI** in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere, risulta pervenuta un'unica osservazione, nota acquisita al prot. 159/6413 del 30/11/2018, da parte di un soggetto non risultante, dalla documentazione depositata, ricompreso tra le ditte catastali interessate dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- il **Comune di San Paolo Civitate** con nota prot. n. 6449 del 04/12/2018, ha inviato attestazione di avvenuta pubblicazione al proprio Albo Pretorio dal 02/11/2018 al 02/11/2018;
- con nota prot. 159/1084 del 01/03/2019, la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI**, trasmetteva detta osservazione oltre che all'Istante, al **SERVIZIO ESPROPRI e CONTENZIOSO** richiedendo nonché delucidazioni in merito alle osservazioni formulate in detta nota;
- la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche E Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - **GESTIONE 00.PP. - Ufficio per le Espropriazioni** con nota prot. 64/4031 del 07/03/2019, in riscontro *"... alla nota prot. 1084 del 01.03.2019 con la quale codesta Sezione ha, fra l'altro, allegato le osservazioni prodotte dal Sig. omissis. In merito si precisa che le osservazioni prodotte dal sig. omissis non attengono alla procedura espropriativa per la realizzazione dell'impianto in oggetto, né lo stesso Sig. omissis è interessato dalla procedura espropriativa posta in essere dalla Società Sud Energy";*

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Sud Energy S.r.l. ha provveduto al transito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 25/06/2018, per tanto tutto il

procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;

- Con **Determinazione Dirigenziale del Settore Autorizzazioni Ambientale** n. 089/201 del 01/12/22016, sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la VIA (ai sensi del r.r. n. 11/2011), degli esiti delle conferenze di servizi svoltesi, nonché della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016 in esito all'istanza di remissione della Sezione Autorizzazioni Ambientali avente prot. n. 7611 del 16/11/2016 ai sensi dell'art. 14quater comma 3 della l. 241/1990 e smi, è stato adottato il provvedimento di Valutazione Di Impatto Ambientale per la realizzazione di parco eolico nel Comune di S.Paolo Civitate (FG) in località "Coppa de Totra" di potenza iniziale di progetto pari a 37,5 Mw successivamente rimodulato a 5 aerogeneratori per una potenza di progetto pari a 12,5 Mw, con infrastrutture connesse nel Comune di San Severo (FG);
- Con **Determinazione Dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientale** n.089/169 del 19/09/2018, si è attestato, *"...ai sensi del disposto recato dall'art. 6 co. 9 del d.lgs. n.152/2006 e ss. mm. ii., la non sostanzialità della modifica proposta in riferimento all'esito favorevole di VIA già conseguito con la D.D. n. 201/2016 in narrativa esplicitata; di ritenere, per l'effetto, non necessaria l'attivazione da parte della società proponente di alcuna procedura prevista dalla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;..."*;
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *"si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione"*, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 4991 del 29 novembre 2019 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Sud Energy S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010;

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 5298 del 17/12/2019
 - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *"adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi"*;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
 - ✓ dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale la Società Sud Energy srl

si impegna a trasmettere il Piano di utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, almeno 90 giorni prima dell'inizio lavori, anche solo per via telematica nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;

- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 4991 del 29.11.2019 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- **di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 12,50 MWe, costituito da 5 aerogeneratori contraddistinti dai numeri T11, T12, T13, T14, T15 sito nel Comune di San Paolo Civitate (FG), in località "Coppa de Totra", posizionate secondo le seguenti coordinate ed espresse in tabella:**

AEROGENERATORE N.	Sistema WGS84 – UTM 33N	
	EST	OVEST
T11	523524	4624498
T12	523866	4624445
T13	524262	4624494
T14	524672	4624635
T15	525005	4624821

- **e delle relative opere di connessione in antenna a 150 kV su una futura Stazione elettrica (SE) di smistamento della RTN a 150 kV da inserire in entra - esce alla linea 150 kV "San Severo - Serra Capriola", denominata "SE San Paolo Civitate" previa realizzazione di: una nuova SE di trasformazione a 380/150 kV, da inserire in entra - esce alla linea 380 kV RTN "Rotella - San Severo"; due nuovi elettrodotti a 150 kV di collegamento tra le future SE suddette (opere di rete già autorizzate con D.D. n.15 del 13.03.2017);**
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 17/12/2019 è stato sottoscritto dalla Società Sud Energy S.r.l., presso la sede della Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 19.12.2019 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 022829;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Sud Energy S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Sud Energy S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto il D.M. 23/06/2016 "*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*";

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 17/12/2019 2019 dalla società Sud Energy S.r.l.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 4991 del 29.11.2019, con cui si è comunicata

l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 4991 del 29.11.2019, si provvede al rilascio, alla società Sud Energy S.r.l. - con sede legale in Foggia, alla via Pellegrino Graziani, 1 – P.IVA e C.F. 03515060717, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- **di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 12,50 MWe, costituito da 5 aerogeneratori contraddistinti dai numeri T11, T12, T13, T14, T15 sito nel Comune di San Paolo Civitate (FG), in località "Coppa de Trota", posizionate secondo le seguenti coordinate ed espresse in tabella:**

AEROGENERATORE N.	Sistema WGS84 – UTM 33N	
	X	Y
T11	523524	4624498
T12	523866	4624445
T13	524262	4624494
T14	524672	4624635
T15	525005	4624821

- **e delle relative opere di connessione in antenna a 150 kV su una futura Stazione elettrica (SE) di smistamento della RTN a 150 kV da inserire in entra - esce alla linea 150 kV "San Severo - Serra Capriola", denominata "SE San Paolo Civitate" previa realizzazione di una nuova SE di trasformazione a 380/150 kV, da inserire in entra - esce alla linea 380 kV RTN "Rotella - San Severo" e di due nuovi elettrodotti a 150 kV di collegamento tra le future SE suddette (opere di rete già autorizzate con D.D. n.15 del 13.03.2017);**
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La società Sud Energy S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di

servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati dalla Regione Puglia_Sezione Autorizzazioni Ambientali con Determinazione Dirigenziale n.89 del 1.12.2016 e con Determinazione Dirigenziale n.89 del 19.09.2018. Si precisa che *"il Direttore dei Lavori ha l'obbligo ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. Rimane inteso che la predetta asseverazione dovrà essere trasmessa all'Autorità di bacino ed al Comune competente per territorio"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della Società per le opere a proprio carico;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*.

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva

acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 33 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Laura Liddo

Il Dirigente della Sezione

Carmela Iadaresta